



# Comune di **Colle San Magno**

Provincia di **Frosinone**

---

Corso Garibaldi, snc - 03030 Colle San Magno (FR) - Italia

Tel. 0776 / 560051 – Fax: 0776 / 560290 Sito Web: [comune.collesanmagno.fr.it](http://comune.collesanmagno.fr.it)

P.E.C. [comunecollesanmagno@postecert.it](mailto:comunecollesanmagno@postecert.it) Mail: [info@comune.collesanmagno.fr.it](mailto:info@comune.collesanmagno.fr.it)

## **REGOLAMENTO**

**PER**

## **LA TOPONOMASTICA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

**N. 10 del 27 aprile 2012**

## INDICE

- Art. 1 - Tutela della storia toponomastica
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Organo competente a deliberare
- Art. 4 - Commissione toponomastica
- Art. 5 - Funzioni della Commissione toponomastica
- Art. 6 - Nuove denominazioni
- Art. 7 - Numeri civici e targhe toponomastiche
- Art. 8 - Edifici privati o di altre amministrazioni pubbliche
- Art. 9 - Inaugurazioni

## **Articolo 1**

### **Tutela della storia toponomastica**

1. Il Comune di Colle San Magno, in provincia di Frosinone, tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, e la storia antica e moderna del paese, nonché i toponimi tradizionali, compresi quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.
2. Le denominazioni toponomastiche contribuiscono a promuovere e valorizzare nel tempo l'identità della comunità collacciana, nel rispetto dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in base all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, e alle altre disposizioni vigenti, le denominazioni di strade, piazze ed altri spazi pubblici, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi, targhe, cippi commemorativi ed altri analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art.41 del DPR 30 maggio 1989, n.223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata.
2. Il presente regolamento non riguarda la segnaletica prevista dal Codice della Strada, le indicazioni turistiche, le indicazioni di sentieri o percorsi alpinistici ed escursionistici, anche ciclistici o di equitazione, né le tabelle identificative di edifici o siti di interesse storico, artistico ed archeologico, ed ogni altra segnaletica prevista dalle leggi statali e regionali.
3. A tutela del decoro e dell'immagine complessiva del paese e del suo territorio, la Commissione di cui all'articolo 4 può esprimere pareri non vincolanti circa la migliore collocazione di segnali, tabelle o iscrizioni di cui al comma precedente.

## **Articolo 3**

### **Organo competente a deliberare**

1. Le intitolazioni e le collocazioni di cui all'art.2 sono deliberate dalla Giunta comunale che si avvale, come organi consultivo, della Commissione comunale per la toponomastica di cui al successivo articolo 4.

## **Articolo 4**

### **Commissione toponomastica**

1. La Commissione toponomastica è nominata con ordinanza del Sindaco all'inizio di ogni mandato amministrativo, ed è costituita dal Sindaco medesimo, o da un assessore da lui delegato, che assume le funzioni di presidente, e da un rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare.
2. La Commissione, su proposta unanime dei componenti di cui al precedente comma, può essere integrata con persone anche estranee all'amministrazione, esperte della storia e delle caratteristiche socio-ambientali del territorio comunale.
3. In ogni caso, tutti i componenti della Commissione decadono in coincidenza con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa il responsabile del servizio competente, che ne cura le convocazioni e la verbalizzazione e provvede ad informare tempestivamente i componenti su ogni provvedimento, istanza, documento o notizia riguardanti la toponomastica del paese.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.



## **Articolo 5**

### **Funzioni della Commissione toponomastica**

1. La Commissione esamina le richieste provenienti dal Sindaco, da ciascun consigliere comunale e da almeno dieci cittadini, ed esprime parere obbligatorio non vincolante su:
  - a) richieste di intitolazione di luoghi identificati
  - b) richieste generiche di intitolazione di un luogo ancora da identificare
  - c) preferenze da accordare tra più toponimi eventualmente proposte per lo stesso luogo
  - d) richieste di modificazione totale o parziale di toponimi già esistenti, anche per tradizione orale
  - e) monumenti, lapidi, targhe o cippi commemorativi da apporre a cura del Comune, ovvero per iniziativa privata, se in spazi pubblici, o aperti al pubblico, o prospicienti le aree di circolazione.
2. La Commissione esprime altresì il parere, su richiesta del responsabile del servizio competente, sulla forma e le caratteristiche delle targhe toponomastiche.
3. La Commissione decide a maggioranza. Il parere della Commissione si intende favorevole se non espresso entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta.
4. La medesima Commissione può avanzare proposte motivate per le iniziative richiamate al primo comma del presente articolo.
5. Le richieste devono essere presentate presso il servizio competente dell'Amministrazione comunale, corredate da una sintetica motivazione e, per i manufatti di cui alla lettera e), da progetti, disegni, o altra documentazione idonea a descriverne le caratteristiche, compresa la precisa indicazione delle scritte che vi dovrebbero essere apposte
6. Nel parere, la Commissione può esplicitare indicazioni tecniche tese a preservare il decoro, l'immagine e l'identità dei luoghi.
7. La Commissione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, può invitare il proponente a chiarirne le motivazioni civiche e culturali, ovvero, per i manufatti di cui alla lettera e), a modificare il progetto per esigenze connesse al decoro, all'immagine e all'identità del luogo.

## **Articolo 6**

### **Nuove denominazioni**

1. L'Amministrazione, nel decidere le nuove denominazioni, deve evitare, salvo esigenze di speciale rilevanza e gravità, o salvo il consenso degli interessati, di imporre la modificazione di indirizzi consolidati nel tempo per la residenza o il domicilio di cittadini, famiglie ed imprese.
2. Di norma, la intitolazione di un luogo non può riguardare una persona fisica scomparsa da meno di 10 anni. La Giunta può deliberare eventuali eccezioni previo il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio comunale.
3. Non sono ammesse denominazioni che possano offendere la sensibilità dei cittadini o che contrastino con i valori proclamati dalla Costituzione repubblicana.

## **Articolo 7**

### **Numeri civici e targhe toponomastiche**

1. L'attribuzione di numeri civici è disposta con determinazione del responsabile del servizio competente, in modo da garantire la chiara e semplice individuazione dei luoghi. In coerenza con quanto disposto all'articolo 6, possono essere inseriti nuovi numeri civici in una strada, via o piazza già numerata facendo ricorso alla numerazione *bis*, *ter*, *quater*, ecc.
2. La forma e le caratteristiche delle targhe toponomastiche sono decise con determinazione del responsabile del servizio competente, secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, sicurezza e contenimento della spesa, acquisito il parere della Commissione toponomastica.



Resta salva la possibilità di preservare e curare la manutenzione di targhe o iscrizioni storiche, presenti in paese da almeno 20 anni.

3. Le targhe toponomastiche debbono indicare in modo sintetico i riferimenti biografici delle persone fisiche (es. Giuseppe Garibaldi, eroe del Risorgimento, 1807-1882).

#### **Articolo 8**

##### **Edifici privati o di altre amministrazioni pubbliche**

1. L'apposizione di targhe, lapidi o scritte su edifici privati, su edifici scolastici o di altre amministrazioni pubbliche è subordinata all'assenso scritto del proprietario o della pubblica amministrazione che utilizza l'edificio.

#### **Articolo 9**

##### **Inaugurazioni**

1. Di norma l'Amministrazione provvede all'inaugurazione pubblica dei nuovi toponimi, e in specie dei monumenti, delle lapidi, delle targhe e dei cippi commemorativi. Alla cerimonia di inaugurazione sono invitati i proponenti e tutti coloro che sono legati da speciali vincoli familiari, affettivi o culturali con le persone, i luoghi e gli eventi richiamati nel toponimo o nel manufatto.